



ORDINANZA N. 87/2010 DEL 24.05.2010

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell'art. 15 della L. n. 225/1992 del 22.02.1992, il Sindaco è l'autorità comunale di Protezione Civile;

PRESO ATTO:

- Che nel periodo primaverile/estivo, risulta più evidente il problema della crescita delle essenze arboree e quindi aumentano il rischio di incendi di aree e boschi nonché problemi di ostruzione e ristagni di fossi e canali atti al deflusso del reticolo idrografico minore;
- Che molti terreni e fondi prospicienti le strade comunali, provinciali, regionali e vicinali, e comunque la pubblica proprietà, presentano alberature e/o vegetazione aggettante in modo da creare notevoli inconvenienti al traffico veicolare, tanto da dover intervenire puntualmente alla rimozione di fronde, rami e foglie, al fine di agevolare la visibilità dei fruitori;
- Che l'erba incolta rende i terreni un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo;
- Che quanto suddetto provoca il degrado e l'incuria dell'intero territorio e paesaggio comunale;

PRECISATO che prima degli incroci stradali, le piantagioni e vegetazioni non devono elevarsi oltre un metro rispetto al piano stradale, per 20 metri lineari prima dell'inizio della curva o degli incroci, su entrambi i lati dei due sensi di marcia;

VISTO che si ritiene necessario mantenere controllata la crescita delle essenze arboree, pulire e curare tutte le aree del territorio comunale, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede di fossi, canali, fossette del reticolo superficiale di corsi d'acqua o degli scarichi a cielo aperto al fine di agevolare il normale deflusso delle acque ed evitare situazioni di pericolo, esondazioni e/o allagamenti;

RAVVISATA la necessità di mantenere puliti i cigli, i fondi ed i fossi che attraversano le proprietà private, ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, provinciali, regionali e vicinali, nonché tutte le alberature che presentano fronde e rami aggettanti sulla pubblica proprietà;

RILEVATA altresì la necessità che l'intero territorio comunale debba essere curato con interventi di manutenzione atti ad evitare situazioni di: degrado, pericolo, sporcizia, allagamenti, mancato deflusso del reticolo idrografico, non corretto svolgimento delle attività e garantire la sicurezza delle persone e/o delle cose;

RITENUTO pertanto necessario, ai fini della prevenzione della pubblica incolumità di ogni singolo cittadino, della sicurezza e della tutela della salute pubblica e considerata l'urgenza al fine di eliminare i pericoli, di far provvedere agli intestatari, come risultanti dalle visure catastali, ad adottare i provvedimenti conseguenti;

VISTO:

- Gli artt. 14, 15, 16, 18, 29, 30, 31 e 32 del D.Lgs n. 285/1992 del 30.04.1992 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/1992 del 16.12.1992;
- L'art. 10 della L. n. 353/2000 del 21.11.2000, la L.R. Toscana n. 39/2000 del 21.03.2000 e il Regolamento Toscana D.P.G.R. n. 46/R;
- L'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 del 18.08.2000;
- Gli artt. 915, 916 e 917 del C.C. e l'art. 650 del C.P.P.;

ORDINA

A tutti i proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili prospicienti aree e viabilità pubbliche e non, di provvedere e ripetere periodicamente, ogni qualvolta si verifichi una delle condizioni riportate successivamente, a quanto di seguito indicato:

1. Di procedere al **TAGLIO E ALLA RIMOZIONE DELLE RAMAGLIE CADUTE, PERICOLANTI O COMUNQUE AGGETTANTI**, che si protendano su pubblico spazio o viabilità o che comunque possano generare situazioni di pericolo a persone o cose, anche in aree non pubbliche;
2. Di mantenere in perfetto stato di pulizia **BOSCHI E PINETE, TERRENI, ANCHE SE RECINTATI, LIMITROFI ALLE AREE BOSCHIVE E AGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI** per una fascia di almeno 10 metri;
3. **IL TAGLIO DELL'ERBA, DI ALBERATURE, PIANTE E SIEPI**, con rimozione dello sfalcio, nelle aree private ed in particolare nelle aree private prospicienti o aggettanti sul suolo pubblico o di uso pubblico, o la pubblica viabilità, in modo da non danneggiare o restringere le carreggiate, creare ambienti favorevoli alla proliferazione di animali ed insetti, e comunque in modo da non creare il degrado e l'incuria del territorio comunale;
4. **IL TAGLIO DI RADICI** ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
5. **LA ESCAVAZIONE, PROFILATURA, RICAVATURA, RIDIMENSIONAMENTO, SPURGO E PULIZIA DEI FOSSI** interpoderali e dei canali di scolo delle acque meteoriche, nonché di ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi principali;
6. **LA REALIZZAZIONE** di tutte quelle opere che si rendono necessarie al regolare deflusso delle acque di raccolta a monte dei fondi, anche se interessanti più proprietà al fine di evitare allagamenti e comunque situazioni di pericolo per la privata e pubblica incolumità;
7. **IL RESTAURO** delle ripe, delle scarpate e degli argini così da evitare smottamenti e frane;
8. **LA RIMOZIONE** tempestiva di eventuali frane e smottamenti di terreno ed all'effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime;
9. **LA MANUTENZIONE DELLE VIABILITÀ PRIVATE E VICINALI**, in particolare, con la realizzazione di opere atte alla regolazione del deflusso delle acque meteoriche ed al controllo di fuoriuscita dalle stesse, a seguito di fenomeni di dilavamento, di materiali terrosi e/o di altra natura su aree pubbliche o di uso pubblico;

DETTI INTERVENTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI IN PRIMA ISTANZA ENTRO 30 GIORNI DALL'EMANAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA E SUCCESSIVAMENTE, IN MANIERA PERIODICA, AL FINE DELLA MANUTENZIONE, FINO AL 30.09.2010.

Nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere, cadano o protendano le proprie fronde sul piano stradale, marciapiedi, parcheggi o vialetti pedonali e comunque ogni qualvolta si verifichi una invasione della proprietà pubblica, per qualsiasi causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile, oltre che essere considerati, a tutti gli effetti di legge, civilmente e penalmente responsabili dei danni causati a cose o persone.

RICORDA

- Che il materiale proveniente dallo sfalcio della vegetazione, dalla potatura delle alberature, nonché la pulitura delle fosse, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, con divieto assoluto, comunque, di abbandonare sulle predette aree, cumuli di alcun genere. Nel caso in cui i terreni di cui sopra, abbiano un'estensione superiore ai mq. 5.000 (cinquemila), è ammessa, in sostituzione alla pulizia dell'intera estensione dell'area, l'apertura di viali parafulmine di almeno mt. 10 di larghezza, ferma restando la responsabilità in capo al proprietario e/o conduttore, di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'insacco e la propagazione di incendi radenti.
- Che i materiali provenienti dagli sfalci di cui sopra, possono essere recapitati c/o il Gestore Comunale dei Rifiuti: Ecologia Servizi in Via S. Antonio n. 12, Montecatini Terme (PT) tel. 0572.770781, oppure c/o il Magazzino Comunale posto in Via VIII Marzo nei seguenti orari: Dal lunedì al sabato dalle ore 07:30 alle ore 08:00 oppure il sabato previo appuntamento allo 0572.447723;
- Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 del 30.04.1992 e art. 21 del D.P.R. n. 495/1992 del 16.12.1992 n.495, per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale di questo comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

AVVERTE

- Che scaduti i termini predetti, il Comune di Uzzano valuta le singole situazioni avverse, verificandone le eventuali condizioni di pericolosità, e nel caso di accertata necessità, agli interessati che non procedano autonomamente alle prescrizioni di cui sopra, saranno addebitate le spese relative ai lavori, che saranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione;
- Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.
- Che avverso al presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, all'Albo Pretorio Comunale. Il ricorso deve essere inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche a questa Amministrazione Comunale.

DISPONE

Che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di SANZIONI AMMINISTRATIVE da € 25,00 ad € 500,00, nonché penali ai sensi della vigente normativa in materia (art. 2 del "R.C. per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme dei regolamenti e ordinanze comunali", nonché art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000 n.267 e l'applicazione delle procedure di cui all'art. 16 c. 1 della L. n. 689/1981 del 24.11.1981.

RENDE NOTO

- Che il Responsabile del Procedimento della presente Ordinanza è il Geom. Lorenzo Lenzi (tel. 0572.447724 fax. 0572.452116), Responsabile Area Tecnica Comunale.
- Gli agenti di Polizia Municipale, sono incaricati di far osservare la presente ingiunzione;
- La presente Ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio Comunale, sulla bacheca pubblica, sul sito internet del comune: www.comune.uzzano.it, nonché a darne adeguata pubblicità sui mezzi d'informazione;

Uzzano, li 24 Maggio 2010

IL SINDACO
Riccardo Franchi